



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:

dott. Antonella Vittoria Balsamo

Presidente

dott. Dora Bonifacio

Consigliere relatore

dott. Enrico Rao

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n.1224/2022 R.G. **posta in decisione all'udienza collegiale del 17 ottobre 2025**

tra

Parte_1

(C.F.

C.F._1

) e

Parte_2

[...]

(C.F.:

C.F._2

), assistito e difeso dall'Avv.

GITTO GIUSEPPE

APPELLANTE

e

Controparte_1

(C.F.

C.F._3

), assistito e difeso

dall'Avv. MANNO VINCENZO

APPELLATO

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 559/2022 pubblicata il 03/02/2022.

CONCLUSIONI

Per Parte Appellante:

Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, - Nel merito e in via gradata rispetto alle superiori eccezioni, riformare la sentenza impugnata e ritenere e dichiarare la responsabilità della Dottoressa Controparte_1, in violazione dei principi di correttezza, buona fede, solidarietà e corretta informazione; - Accertare e dichiarare il diritto dei dottori Parte_1 e Parte_2

[...] al risarcimento del danno; - E per l'effetto condannare la dottoressa Controparte_1 al pagamento alla voce di posta per lucro cessante pari ad € 4.050.000,00 per ciascun attore, oltre al valore patrimoniale dell'azienda che cresce proporzionalmente agli anni di gestione quantificato in complessivi euro 2.000.000,00 (valore commerciale medio di una farmacia nella città di Monopoli) o nella diversa misura da quantificarsi a mezzo di espletanda CTU nella cui richiesta si insiste; danni non patrimoniali pari ad € 500.000,00 per ciascun attore, salva diversa quantificazione equitativamente operata dal Giudice adito, tutte le voci di posta oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. - Con vittoria di spese ed onorari

Per Parte Appellata:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania adita, contrariis reiectis: • rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza di primo grado; • rigettare la domanda degli appellanti in quanto destituita di fondamento sia in fatto che in diritto per tutto quanto esplicitato sia in seno agli atti del primo grado che nella presente comparsa; • ritenere e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità della dott.ssa Controparte_1 con riferimento a quanto dedotto ex adverso per i motivi sopra enucleati; • ritenere e dichiarare l'insussistenza e l'inesistenza del diritto degli attori ad ottenere un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sotto ogni profilo e voce di danno, per le ragioni esplicitate in comparsa; • condannare controparte alla refusione dei compensi del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 14.10.2016, Parte_1 e Parte_2 [...] convenivano, innanzi al Tribunale di Catania CP_1 CP_1 premettendo che: a seguito di un bando di concorso pubblico emesso della Regione Puglia per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione, i predetti unitamente alla convenuta CP_1

CP_1 avevano presentato in data 1 marzo 2013 domanda di partecipazione in forma associata; la loro candidatura si era collocata al 125° posto della graduatoria definitiva ed era stata loro assegnata – con Atto Dirigenziale n. 185 del 22.03.2016 - la sede farmaceutica n. 14 del *Controparte_2* la determina aveva, contestualmente, disposto, in linea con la normativa regolatrice della materia, che la titolarità della sede farmaceutica sarebbe stata fissata in capo alla società costituita; l'apertura della detta sede avrebbe dovuto avvenire entro il termine perentorio di sei mesi dalla notifica dell'Atto Dirigenziale (e, quindi, entro e non oltre il 22 settembre 2016); la titolarità della farmacia assegnata sarebbe stata condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo minimo di dieci anni.

Gli attori sostenevano che: le parti si erano, quindi, adoperate per la ricerca del locale ove esercitare l'attività commerciale e avevano contattato il Notaio *Per_1* e, successivamente, il Notaio *Per_2* per provvedere alla costituzione della società; di essere stati concordi, sin dalla data di presentazione della domanda, a costituire una società su base paritaria e ad individuare nella Dott.ssa *Pt_1* la figura della referente; come consacrato nella stessa domanda di partecipazione, ma la Dott.ssa *CP_1* aveva immotivatamente ostacolato le operazioni di costituzione della società, pretendendo di essere nominata direttore della farmacia per un compenso mensile netto di € 1.400,00, causando lo scioglimento delle riunioni presso il Notaio rogante nelle date concordate del 30.06.2016 e del 13.07.2016; sebbene gli attori avessero presentato istanza di proroga dei termini, la stessa era stata rigettata stante la perentorietà dei termini e di conseguenza, non avendo potuto aprire la farmacia entro il termine assegnato, con Atto Dirigenziale n. 138 del 27.09.2016 il precedente atto di assegnazione della sede farmaceutica era stato revocato.

Gli attori, quindi, ritenendo che la responsabilità esclusiva di tale evento fosse da addebitare alla convenuta, avendo quest'ultima violato i principi di buona fede ex

art. 1337 cod. civ. nelle fasi delle trattative e della formazione del contratto, chiedevano il risarcimento del danno con la corresponsione, per ciascuno di essi attori della somma di € 5.500.000,00 per danno patrimoniale e della somma pari ad € 500.000,00 per ciascuno di essi a titolo di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.

Si costituiva *Controparte_1* la quale deduceva di essere stata motivata dall'effettiva volontà di dare concretamente corso al progetto descritto in citazione; che le intese originarie prevedevano: 1) la carica di direttore della farmacia in capo ad essa convenuta riconoscendole un compenso netto pari ad €. 1.400,00 mensili. 2) una contribuzione con denaro proprio di ciascun socio per sopperire alle necessarie ingenti spese iniziali (costi di locazione annui, arredamento, insegne tipiche della farmacia, acquisto di tutti i farmaci e scorte di magazzino), queste ultime ammontanti ad oltre € 100.000,00; 3) divieto assoluto, conseguentemente, di onerare la costituenda società di finanziamenti e di costi di finanziamento per le dette spese iniziali. In riferimento ai suddetti oneri, i soci avrebbero dovuto reperire la liquidità necessaria attraverso finanziamenti personali senza, di risulta, coinvolgere ed indebitare la costituenda società; 4) l'amministrazione attribuita a tutti i soci e le decisioni adottate all'unanimità. Precisava che i detti patti avrebbero dovuto essere trasfusi nell'atto costitutivo della citata società e meglio precisati e specificati nei patti parasociali e lamentava che - una volta ottenuta la sede farmaceutica - gli attori avevano deciso deliberatamente di venire meno alle condizioni unanimemente stabilite, causando il fallimento di ogni trattativa e rendendo vani gli incontri avvenuti presso lo studio del Notaio *Per_2* in Catania. In particolare, sfumato l'accordo e reso inutile il primo incontro dal Notaio citato, con missiva del giorno successivo all'incontro (1 luglio 2016), gli attori le avevano proposto la nomina a termine (per un anno) di direttore della farmacia, prevedendo una partecipazione agli utili maggiore in favore della convenuta (40% in luogo del 33%), sostitutiva

della remunerazione, ed adducendo, a giustificazione dell'offerta, che nello statuto non era prevista la dazione di alcun emolumento per la figura del direttore e che la turnazione nella carica era preferibile, così come da indicazioni che sarebbero state loro suggerite da *Parte_3* dell *Parte_4*

Avendo la convenuta contestato la predetta missiva, gli attori con ulteriore comunicazione del giorno 11.7.2016 avevano proposto una differente e nuova condizione pregiudizievole alla convenuta ed alla società, in quanto le offrivano la somma di € 1.000,00 mensili per il ruolo di direttore della farmacia da svolgere per un solo anno, e chiedevano come controprestazione, la corresponsione, in loro favore e per ciascuno di essi, di un compenso non inferiore ad € 500,00 mensili per l'attività lavorativa che avrebbero dovuto disimpegnare in favore della farmacia e, conseguentemente, anche l'incontro fissato per il 13 luglio 2016 presso lo studio del Notaio *Per_2* aveva avuto esito negativo, poiché in quella sede gli attori avevano insistito nell'accoglimento delle richieste di cui alla comunicazione del giorno 11 luglio 2016.

Ritenendo che nonostante tale atteggiamento ostruzionistico la convenuta aveva sempre manifestato e dichiarato di volere stipulare l'atto costitutivo della società in nome collettivo e di dare concretezza al progetto di apertura della farmacia, chiedeva che il Tribunale rigettasse la domanda attorea, ritenesse l'insussistenza di qualsivoglia sua responsabilità nonché l'inesistenza del diritto degli attori ad ottenere un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, contestando in ogni caso la quantificazione dei predetti danni.

Espletata l'istruttoria con prove orali, con sentenza n. 559/2022 pubblicata il 03/02/2022, il Tribunale di Catania rigettava le domande, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.

In particolare il primo giudice:

- qualificava il denunciato illecito precontrattuale come una forma di responsabilità aquiliana che si collega alla violazione della regola di condotta preposta al corretto svolgimento della formazione del contratto;
- riteneva che gli attori non avessero provato l'elemento soggettivo, il danno e nel nesso causale tra l'uno e l'altro, posto che sia a seguito delle dichiarazioni dei testi di parte convenuta sia dalla documentazione acquisita non era emerso un contegno della convenuta non improntato a buona fede, ma una generalizzata incapacità (facente capo a tutte le parti, ed anche agli attori) di trovare un punto di incontro tra richieste contrapposte, di talché non poteva parlarsi di un contegno della sola CP_1 volto a far venire meno l'affidamento della controparte di un reciproco mancato accordo sugli elementi giuridici che avrebbe dovuto avere la gestione della farmacia.

Con atto di citazione notificato il 05/09/2022 Parte_1 e Parte_2 [...] hanno proposto appello avverso la predetta sentenza per le ragioni meglio illustrate in motivazione, concludendo come trascritto in epigrafe.

Si è costituita Controparte_1 instando per il rigetto dell'appello ribadendo le conclusioni già formulate in primo grado.

Indi, all'udienza del 17/10/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, gli appellanti hanno denunciato l'errata configurazione della responsabilità e il vizio di motivazione, per aver il primo giudice qualificato la responsabilità precontrattuale come extracontrattuale anziché come contrattuale, onerandoli della prova della sussistenza del comportamento illegittimo tenuto dall'appellata.

Inoltre hanno dedotto che siffatta condotta illegittima emergeva dall'invio a mezzo mail del 21 aprile 2016, h. 18.25 di una bozza dei patti parasociali, che

dovevano essere poi trasfusi nell'atto societario, laddove nulla si leggeva in merito ad una pretesa circa il ruolo che avrebbe assunto e conseguente remunerazione, prevedendo al contrario, una turnazione tra loro per quanto concerne i giorni lavorativi che vengono fissati in 9 al mese, per ciascun socio, mentre aveva palesato le proprie pretese soltanto in data 29 giugno 2016 con l'invio, agli odierni attori, di una bozza dell'atto costitutivo della società, in cui pretendeva di ricoprire la carica di direttore tecnico per tutta la durata della società, con conseguente remunerazione pari ad € 1.400,00 mensili, pur essendo perfettamente a conoscenza della circostanza che dette condizioni erano in totale contrasto con una gestione su base paritaria e avrebbero comportato un'automatica decadenza dall'assegnazione già ottenuta, come emergeva dalle delucidazioni fornite agli attori, a mezzo mail, dalla Dott.ssa *Testimone_1* commercialista referente per il concorso indicata dal Presidente dell'Ordine di Bari.

Inoltre hanno sostenuto che in verità la *CP_1* aveva manifestato un palese disinteresse nella ricerca dell'immobile idoneo e che la stessa, ricoprendo già ai tempi della partecipazione al bando la carica di direttore tecnico all'interno della propria Parafarmacia, pur restando proprietaria, avrebbe dovuto rinunciare al predetto ruolo, circostanza che l'aveva indotta a recedere dai precedenti accordi.

Con il secondo motivo, i coniugi *Parte_5* hanno sostenuto l'assoluta inattendibilità delle prove testimoniali, dimostrata dalla denuncia e dall'instaurazione di un giudizio penale contro i testimoni *CP_3*, *Testimone_2* e *Testimone_3* per falsa testimonianza (culminato poi nella loro condanna come da documentazione prodotta all'udienza di precisazione delle conclusioni), mentre con riferimento alle dichiarazioni rese dal Notaio *Per_2* non emergevano dati rilevanti atti ad esonerare la signora *CP_1* da qualsivoglia responsabilità ed anzi confermavano l'inattendibilità dei testi sopra citati.

Infine gli stessi appellanti hanno ribadito le loro richieste risarcitorie.

Parte appellata ha contestato i superiori motivi, evidenziando che:

- le parti avevano immediatamente convenuto che a ricoprire il ruolo di direttore di farmacia fosse la dott.ssa **CP_1** sia in ragione dell'esperienza professionale maturata da quest'ultima sul campo (essendo titolare di parafarmacia) sia in considerazione del fatto (e non solo) che l'odierna convenuta (proprio in quanto titolare dell'esercizio commerciale suddetto) ha consentito agli altri candidati in forma associata di ottenere una maggiorazione del punteggio (art. 8 del bando concorso);
- anche la misura del compenso spettante al direttore di farmacia era stato, dopo varie trattative, frutto di accordo, poi trasfuso nella bozza dell'atto costitutivo inviato dalla appellata;
- tutte le parti, compresa l'appellata, si sono adoperate, quindi, alla ricerca del locale ove esercitare l'attività commerciale, come emergeva dalla documentazione e dalle dichiarazioni dei testi, essendo stata sempre concorde a costituire una società su base paritaria;
- l'appellata aveva incaricato un professionista per la redazione del business plan, necessario alla costituzione della società ed all'apertura della farmacia, come confermato dalle dichiarazioni rese dal dott. **Persona_3** (predetto professionista incaricato dalla **CP_1** , escusso quale testimone all'udienza del 15.1.2019;
- la **CP_1** si era fatta promotrice dell'incontro presso lo studio del Notaio **Persona_4** per procedere alla costituzione della società;
- contrariamente a quanto dichiarato dagli appellanti nessun incontro era stato fissato presso lo studio del Notaio **Per_1** come confermato da quest'ultimo nel corso della sua escussione;
- era stata parte appellante a tenere reiterati comportamenti ostruzionistici, facilmente ravvisabili nelle continue richieste di modifica dei patti

unilateralmente avanzate anche in palese violazione dei dettami normativi e nei tentativi di imporre alla stessa inaccettabili modifiche degli accordi originari, a non permettere la conclusione dell'iter di formazione del contratto.

A giudizio della Corte l'appello è infondato e deve essere rigettato.

In primo luogo occorre premettere che, quand'anche si voglia inquadrare la responsabilità precontrattuale nell'alveo di quella contrattuale, dal momento che la responsabilità precontrattuale rinviene il proprio referente normativo in una clausola generale, qual è quella di buona fede, la prova del titolo — che grava in generale su colui che agisca in giudizio sulla premessa dell'esistenza di un proprio diritto di credito di fonte contrattuale — dovrà riferirsi evidentemente non all'astratta esistenza dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (che discende senz'altro dall'art. 1337 c.c.) ma alla specifica sussistenza di fatti e situazioni che possano concretizzare quell'obbligo lungo una delle direttrici di sviluppo proprie della clausola di correttezza nella fase delle trattative.

Spetta, pertanto, a chi agisce in giudizio provare gli elementi in grado di dimostrare che le trattative, per le loro modalità temporali o per i comportamenti durante le stesse tenuti dalle parti, fossero state in grado di fondare un affidamento sulla conclusione del contratto, con la conseguente illegittimità del recesso ingiustificato dalle trattative; oppure dovrà essere provata la doverosità di una specifica informazione nella prospettiva del rispetto degli obblighi di lealtà della controparte.

Ne consegue che, nel caso in esame, è onere degli odierni appellanti provare non solo gli accordi precedenti l'assegnazione della sede farmaceutica che assumono essere stati raggiunti tra le parti, ma anche gli elementi da cui trarre i presupposti del loro ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto societario.

Tuttavia, anche prescindendo dall'attendibilità o meno delle dichiarazioni rese dai testi ^{CP-}, *Tes_2* e *Tes_3* (che hanno poi ricevuto condanna - non definitiva

– per falsa testimonianza), dalla documentazione offerta e dalle dichiarazioni dei restanti testi non emergono elementi idonei a suffragare la tesi sostenuta dagli appellanti.

Innanzitutto, va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, vi è una netta separazione tra la direzione della farmacia, che per legge deve ora essere attribuita ad un farmacista (anche non socio), e la gestione economica della stessa, che può spettare anche ad una società in quanto titolare. Si evita, in tal modo, una rischiosa commistione nella conduzione professionale della farmacia da parte di soci che, come detto, possono anche essere non farmacisti. Ciò, a maggior ragione, nelle società di persone, dove alla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali corrisponde l'attribuzione ex lege (artt. 2257 e 2258 c.c.) del potere di amministrazione, che porta a ritenere ciascun socio partecipe alla titolarità dell'esercizio farmaceutico (cfr. tra l'altro il parere del Consiglio di Stato 69/2018).

In altri termini una cosa è l'obbligo di gestione paritaria previsto dall'art. 11, comma 7, d.l. n. 1 cit., conv. nella l. n. 27 cit. (che prevede che ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti e che, ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata sia "condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità"), altra cosa è la direzione della farmacia, tanto che la stessa può essere affidata anche ad un soggetto estraneo alla compagine societaria che gestisce la farmacia, dovendosi quindi escludere la tesi sostenuta dagli appellanti secondo cui l'eventuale mancata previsione

societaria di una turnazione nel predetto incarico possa ritenersi in contrasto con l'obbligo di gestione paritaria.

Inoltre va evidenziato che nel caso alla mano risulta evidente che l'appellata:

- non ha mai frapposto ostacoli all'ottenimento della sede della farmacia, essendo incontestato che la stessa si è recata a Monopoli per la ricerca dell'immobile da adibire allo scopo ed ha contribuito alla predisposizione di un business plan per intraprendere l'attività commerciale;
- ha convocato le parti davanti al notaio;
- ha previsto nella bozza del contratto la possibilità di turnazione

Articolo 4: direzione tecnica

La direzione tecnica della farmacia viene affidata, ai sensi e

per gli effetti di cui all'art. 7 comma terzo della legge 8 novembre 1991 n. 362, alla dott.ssa PIRAZZI Laura Carla, che dichiara di essere nel possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio di tale funzione.

I soci potranno alternarsi nella direzione tecnica della farmacia previa comunicazione alla Azienda Sanitaria Provinciale di

Al direttore tecnico spetterà un emolumento netto di euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero) mensili.

- ha rifiutato le proposte degli appellanti proprio perché incidavano sull'obbligo di gestione paritaria della farmacia, prevedendo anche una diversa distribuzione degli utili.

Peraltro il disaccordo in merito al contenuto dell'atto costitutivo della società emerge chiaramente anche dalle dichiarazioni rese dal teste Notaio **Per_2** il quale, in merito al capitolo di prova n. 11 (*vero o no che in data 30/6/2016, in occasione del primo incontro fissato presso lo studio del Notaio **Per_4*** **[...]** , gli attori hanno preteso dalla **CP_1** quale condizione per firmare l'atto costitutivo della società, che l'incarico di direttore di farmacia non doveva essere conferito alla convenuta ma alla dott.ssa **Parte_1** e che, comunque, ove fosse tale ruolo ricoperto dalla convenuta, alcun compenso avrebbe dovuto esserle riconosciuto) ha dichiarato “questa circostanza è stata discussa in mia presenza ed anzi è stata oggetto di varie discussioni in mia presenza. Le parti erano in disaccordo su chi dovesse rivestire la carica di direttore tecnico, al punto che nelle varie discussioni si parlò anche di una turnazione della carica di direttore tecnico, cosa che per me era impraticabile. Litigavano sulla attribuzione della carica di direttore tecnico. Discutevano anche sul compenso che avrebbero dovuto percepire come soci lavoratori”, precisando che “certamente litigavano sul modo di finanziare la società, anche in tal caso non c'era accordo”, e rispondendo sul capitolo 14 (*Vero o no che in quella stessa occasione (30.06.2016), gli attori hanno preteso dalla **CP_1** quale condizione per firmare l'atto costitutivo della società, che nella ripartizione degli utili dovevano essere privilegiati loro quali soci lavoratori e d, ancora, doveva essere permesso loro di prelevare acconto utili in corso di gestione corrente senza attendere l'approvazione del bilancio*) ha affermato: questa circostanza la ricordo bene perché c'era la necessità di inserire nell'atto costitutivo una clausola che riguarda il prelievo degli acconti sui dividendi che a mio avviso non è legittima, poiché per legge si possono prendere solo dopo che

siano stati prodotti e maturati. Erano quindi circostanze da regolare in patti parasociali. Non si tratta tecnicamente di un finanziamento della società, ma comunque c'era questa discussione”, specificando che “era tutto in itinere e non si mettevano d'accordo su questi punti” e che in realtà nessuno ha accettato niente, non si è pervenuti ad un accordo. Infatti l'unico mio consiglio era quello di costituire una snc secondo la normativa del codice, non derogando in nulla. Ma a questo non si arrivò.... Preciso che il mio consiglio di costituire una snc è stato un consiglio finale, era l'unico modo per arrivare a costituire la società. Si è trattato di un ultimo tentativo, ma non era neanche un consiglio perché erano già in disaccordo con manifestazioni anche di una certa tensione....

In conclusione non è stato in alcun modo provato dagli appellanti, su cui gravava l'onere, né che vi erano accordi preliminari alla presentazione della domanda di assegnazione circa la direzione tecnica e il metodo di finanziamento della costituenda società, né – e soprattutto – che il mancato raggiungimento di un accordo davanti al notaio sia dipeso dalla condotta della CP_1 essendo chiaro che gli appellanti non solo non accettavano le proposte dell'appellata ma suggerivano soluzioni queste sì in contrasto con le prescrizioni del bando circa la gestione paritaria della farmacia (v. le bozze inviate dagli appellanti alla CP_1 in data 11/06/2016).

Non si comprende, pertanto, da quali elementi risulti che le trattative erano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte appellante, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto e che esse erano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte appellata.

Peraltro va evidenziato che successivamente al secondo incontro davanti al Notaio (13/07/2016) non risulta che né gli appellanti né l'appellata abbiano sollecitato nuovi incontri al fine di proseguire nelle trattative, lasciando così spirare il termine del 22 settembre 2016 fissato nel bando per l'apertura della

farmacia, evidentemente consapevoli dell'impossibilità di raggiungere un accordo.

Al rigetto dell'appello consegue che le spese del giudizio vanno poste a carico degli appellanti, nella misura liquidata in dispositivo (applicati i parametri minimi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta pari a oltre € 6.500.000,00, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non espletata nel presente giudizio di gravame).

Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* e *Parte_2* nei confronti di *Controparte_1* avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 559/2022 pubblicata in data 03/02/2022, così provvede:

rigetta l'appello;

condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 20.335,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.

Così deciso, in data 20/05/2026, nella camera di consiglio della prima sezione civile

Il Consigliere relatore/estensore
Dott. Dora Bonifacio

Il Presidente
Dott. Antonella Vittoria Balsamo

